



SUPERCOPPA  
TIM



SUPERCOPPA  
PRIMAVERA  
TIM



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 194 DEL 7 gennaio 2005

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 6 gennaio 2005 - Diciassettesima giornata andata

Atalanta-Fiorentina 1-0  
Brescia-Bologna 1-1  
Cagliari-Messina 2-1  
Chievo Verona-Siena 1-3  
Lazio-Roma 3-1  
Livorno-Internazionale 0-2  
Milan-Lecce 5-2  
Parma-Juventus 1-1  
Reggina-Palermo 1-0  
Sampdoria-Udinese 2-0

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 7 gennaio 2005, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 50

## 1) SERIE A TIM

### Gare del 6 gennaio 2005 - Diciassettesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### a) SOCIETA'

Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori lanciato bengala e fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, per tutto il corso della gara; per aver, prima dell'inizio, lanciato un fumogeno ed un petardo in un settore occupato da sostenitori avversari così provocando una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica; per aver ripetuto analoga condotta con il lancio di bengala accesi, al 30° del primo tempo ed al 30° del secondo tempo; per aver, all'11° del primo tempo, lanciato un oggetto verso un Assistente; per aver, al 6° ed al 7° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco bottigliette in plastica; per aver, al 16° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco bottigliette in plastica e due petardi: uno di essi esplodeva nelle vicinanze dell'Arbitro e di un calciatore avversario, il quale subiva temporaneo stordimento, mentre frammenti del petardo raggiungevano il viso dell'Arbitro senza ferirlo; per aver provocato l'interruzione del giuoco, per quattro minuti, a causa della condotta ora descritta; recidiva.

Ammenda di € 11.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori intonato ripetuti cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro, al 32° del secondo tempo, nonché altri cori ingiuriosi nei confronti del Presidente di altra Società della Lega Nazionale Professionisti; per avere un suo sostenitore scavalcato la rete di recinzione, entrando poi sul terreno di giuoco con atteggiamento aggressivo nei confronti dell'Arbitro, al 30° del secondo tempo: l'individuo veniva bloccato grazie all'intervento di un calciatore della squadra avversaria e di un susseguente intervento delle Forze di Polizia e di un calciatore della squadra locale; per avere suoi sostenitori lanciato bottiglie in plastica, monete e accendini sul terreno e nel recinto di giuoco, al 25° del primo tempo e al 35° del secondo tempo; per aver fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, al 35° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori effettuato reciproci lanci con i tifosi avversari di bottiglie in plastica, bengala, petardi e seggiolini, tra il 30° ed il 40° del primo tempo, nonché di fumogeni, al 18° del secondo tempo, così realizzando condotte potenzialmente pericolose per l'incolumità pubblica; per aver lanciato bottigliette in plastica sul terreno di giuoco, al 10° del secondo tempo; a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei raccattapalle i quali, dal 10° del secondo tempo e nonostante gli inviti rivolti dal Quarto Ufficiale ai dirigenti della Società, ritardavano il recupero del pallone; recidiva.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori lanciato bengala e fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, per tutto il corso della gara; per aver, prima dell'inizio, lanciato alcune bottigliette in plastica piene d'acqua contro tifosi avversari collocati in altro settore; per aver, al 14° ed al 20° del primo tempo, lanciato bottigliette in plastica piene d'acqua verso un calciatore avversario impegnato a battere un corner; per aver, al 30° del primo tempo, lanciato un bengala acceso verso un calciatore avversario che esultava per la realizzazione di una rete; per aver, al 7° del secondo tempo, esposto uno striscione offensivo nei confronti del Prefetto della provincia di Roma; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro, al 35° del primo tempo; per aver esposto uno striscione offensivo accompagnato da cori ingiuriosi nei confronti dell'allenatore avversario, al 35° del secondo tempo; per aver fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, sia nel primo che nel secondo tempo; per aver, in tre occasioni durante il secondo tempo, lanciato bengala nel recinto di giuoco e verso il settore occupato dai tifosi avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver lanciato fumogeni nel recinto di giuoco, al 28° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori lanciato un bengala sul terreno di giuoco con le squadre già schierate in campo per l'inizio della gara; per aver un gruppo di suoi sostenitori invaso il terreno di giuoco, dopo aver forzato i varchi, dopo il termine della gara, ed aver conseguentemente ingaggiato scontri con un gruppo di sostenitori avversari; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori intonato cori ingiuriosi nei confronti degli appartenenti alle Forze di Polizia, alcuni minuti prima dell'inizio della gara; per aver fatto esplodere numerosi petardi e tre bombe-carta nel recinto di giuoco, sia nel primo che nel secondo tempo; per aver lanciato fumogeni sul terreno e nel recinto di giuoco, sia nel primo che nel secondo tempo, provocando in due occasioni una interruzione della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro, al 45° del primo tempo; per aver un gruppo di suoi sostenitori, taluni dei quali entrati indebitamente sul terreno di giuoco, ingaggiato scontri dopo la conclusione della gara con sostenitori avversari; recidiva.

Ammenda di € 5.500,00 : alla Soc. **PALERMO** per avere suoi sostenitori effettuato reciproci lanci con i tifosi avversari di bottiglie in plastica, bengala, petardi e seggiolini, tra il 30° ed il 40° del primo tempo, nonché di fumogeni, al 18° del secondo tempo, così realizzando condotte potenzialmente pericolose per l'incolumità pubblica; per aver lanciato rotoli di carta sul terreno di giuoco, all'inizio della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 4.500,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro, dal 25° del secondo tempo; per aver fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, in più occasioni nel secondo tempo; per aver lanciato numerosi fumogeni nel recinto di giuoco, sia nel primo che nel secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori lanciato fumogeni nel recinto di giuoco, all'inizio della gara; per aver fatto esplodere numerosi petardi, taluni con notevole fragore, per tutto il corso della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 1.750,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori intonato numerosi cori gravemente offensivi nei confronti dell'Arma dei Carabinieri, nel corso della gara; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro, al 29° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 750,00 : alla Soc. **UDINESE** per avere suoi sostenitori fatto esplodere con notevole fragore un petardo, al 32° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00**

**VERGASSOLA Simone** (Siena): perché, al 20° del secondo tempo, a giuoco fermo spingeva con forza un avversario dopo avergli appoggiato le due mani sul volto.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**DE SOUZA TEIXEIRA Juarez** (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

**NESTA Alessandro** (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ALBERTINI Demetrio** (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**AQUILANI Alberto** (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**BARONE Simone** (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**BELLINI Gianpaolo** (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**BONAZZOLI Emiliano** (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**CUFRE Leandro Damian** (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**GUANA Roberto** (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**LUCARELLI Alessandro** (Livorno): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**LUCARELLI Cristiano** (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MANNINI Daniele** (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**PERROTTA Simone** (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**VAN DER MEYDE Andy** (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**ZANCHI Marco** (Messina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)**

**ABEIJON Nelson** (Cagliari)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)**

**LANGELLA Antonio** (Cagliari)

#### **AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00**

**D'ANNA Lorenzo** (Chievo Verona): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

**RIGANO Christian** (Fiorentina)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**CASSETTI Marco** (Lecce)

**FILIPPINI Antonio** (Lazio)

**REZAEY Rahman** (Messina)

**VIALI William** (Fiorentina)

**ZACCARDO Cristian** (Palermo)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

**COPPOLA Carmine** (Messina)

**TOTTI Francesco** (Roma)

QUINTA SANZIONE

**CIRILLO Bruno** (Siena)

**GIACOMAZZI Guillermo** (Lecce)

**PINZI Giampiero** (Udinese)

SECONDA SANZIONE

**FILIPPINI Emanuele** (Lazio)

**NERVO Carlo** (Bologna)

**PACI Massimo** (Lecce)

**TONETTO Max** (Sampdoria)

**ZENONI Damiano** (Atalanta)

**ZOBOLI Davide** (Brescia)

PRIMA SANZIONE

**ACCARDI Pietro** (Palermo)

**DA ROSA Emerson** (Juventus)

**LIVERANI Fabio** (Lazio)

**MONTERO Ronald Paolo** (Juventus)

**PAREDES Carlos Humberto** (Reggina)

**SCHOPP Markus** (Brescia)

**TERLIZZI Christian** (Palermo)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**FLACHI Francesco** (Sampdoria)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

**TIRIBOCCHI Simone** (Chievo Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosi in area di rigore avversaria (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

**COLUCCI Leonardo** (Bologna)

SECONDA SANZIONE

**AMANTINO Alessandro** (Roma)

**BUDAN Igor** (Atalanta)

**CASSANO Antonio** (Roma)

**PAVARINI Nicola** (Reggina)

PRIMA SANZIONE

**ROCCHI Tommaso** (Lazio)

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 17 gennaio 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 GENNAIO 2005

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*